

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1855

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore DANIELI Paolo

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 2002

—————

Modifica al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive
modificazioni, recante norme di carattere legislativo per
disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'attività mineraria in Italia è stata, per la prima volta, regolamentata con il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni, recante «Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno».

Tale decreto, tuttora in vigore - considerato, peraltro, il testo fondamentale a cui fare riferimento in ordine alla legislazione mineraria -, è stato modificato prima con la legge 7 novembre 1941, n. 1360, recante «Classificazione delle sostanze minerali», poi con il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, e successive modificazioni, recante «Decentramento dei servizi del Ministero dell'industria e del commercio». Con la citata legge n. 1360 del 1941 le lavorazioni delle sostanze minerali sono state suddivise in due categorie: miniere e cave. Con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 620 del 1955 i minerali di prima categoria (miniere) sono stati suddivisi in minerali d'interesse nazionale, la cui competenza è rimasta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e minerali d'interesse locale la cui competenza tecnico-amministrativa è stata delegata agli uffici periferici dello Stato (ingegneri capo dei distretti minerari e prefetti).

Le sostanze minerali d'interesse locale in base al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 620 del 1955 erano: grafite, fosfati, sali alcalini e magnesiaci, allumite, miche, feldspati, caolino e bentonite, terre da sbianca, argille per porcellana e terraglia forte, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 gradi centigradi, pietre preziose, granati, corindone, bauxite, leucite, magnesite, fluorina, minerali di bario e di stronzio,

talco, asbesto, marna da cemento, pietre litografiche, nonchè le acque minerali e termali.

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 117 della Costituzione, con il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2, sono state trasferite alle regioni a statuto ordinario le competenze in materia di cave, acque minerali e termali. Per le suddette materie quasi tutte le regioni hanno provveduto a legiferare nel rispetto della salvaguardia ambientale, nonchè del buon governo dei giacimenti e, per le acque minerali e termali, in particolare, per salvaguardare nel tempo la riproducibilità della risorsa.

La maggiore sensibilità ambientale non consente più di ritenere imm modificabile la legislazione mineraria statale concepita, circa settanta anni fa, per uno sfruttamento intensivo dei minerali allo stato solido. Inoltre l'essere stato ritenuto, da una parte della stessa amministrazione statale, che non siano più strategici i minerali di interesse locale, induce a proporre una modifica del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni. Ciò in quanto quasi tutti i minerali in argomento generano gli stessi problemi delle cave e hanno gli stessi impatti sia a livello socio-economico che paesaggistico e territoriale.

E da rilevare anche che l'attuale disciplina delle miniere opera al di sopra della volontà dell'ente locale, contrariamente a quanto previsto dalle legislazioni regionali in materia di cave.

Inoltre, la contemporanea presenza nella stessa area dei materiali delle cave e delle miniere d'interesse locale ha prodotto, in alcuni casi, la sovrapposizione del regime concessorio di miniera con quello autorizzativo di cava, con conflitti normativi e di controllo sulle coltivazioni.

Non appare, quindi, più sostenibile che i minerali d'interesse locale, simili ai minerali di cava, siano soggetti a una legislazione che sottrae alla regione e all'ente locale la gestione del proprio territorio e trascura l'esigenza di tutela paesaggistico-ambientale che le relative coltivazioni troppo spesso sollevano.

Per quanto riguarda, invece, le acque minerali e termali la modifica dell'articolo 25 del citato regio decreto n. 1443 del 1927 viene proposta in analogia a quanto già legiferato dallo Stato in ordine alla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi (legge 11 gennaio 1957, n. 6).

Infatti, mentre appare giustificabile il pagamento del diritto proporzionale annuo in rapporto alla superficie interessata dalle concessioni minerarie di sostanze allo stato solido, in quanto la potenzialità del giacimento nonché la quantità di materiale estraibile sono, in qualche modo, direttamente connessi all'area interessata dalla concessione, lo stesso criterio non è applicabile per l'estrazione delle acque minerali e termali, i cui giacimenti per la loro stessa natura rilevano immediatamente per la portata di acqua emunta ed utilizzabile in rapporto ad esigenze di salvaguardia e riproducibilità della risorsa.

Da tale presupposto traggono origine le presenti proposte di modifica le quali prevedono la determinazione, per tutto il territorio nazionale, sia del diritto annuo da versare alle regioni, in relazione ai quantitativi di acqua emunta e non più all'estensione delle concessioni, sia della tassa che ogni concessionario deve versare ai comuni il cui territorio è interessato dalla presenza di acqua data in concessione. Proprio i comuni, infatti, in quanto interessati dalla presenza di acqua minerale o termale, sono da considerarsi i soggetti che devono compartecipare sia al beneficio della risorsa esistente nel territorio, sia al recupero degli oneri derivanti dall'attività delle rispettive utilizzazioni, compresi quelli derivanti dagli scarichi nelle pubbliche fognature, previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 (cosiddetta «legge Merli»).

Il presente disegno di legge, che, con l'articolo 1, declassifica le sostanze minerali d'interesse locale dalla prima categoria (miniere) alla seconda (cave) e, con l'articolo 2, modifica il diritto proporzionale annuo (canone), rapportandolo alla quantità di acqua emunta, permetterà alle regioni di regolamentare la materia in argomento nel rispetto della salvaguardia del territorio, e garantirà l'uniformità degli oneri economici in *subiecta materia* su tutto il territorio nazionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifica dell'articolo 2 del regio decreto
29 luglio 1927, n. 1443)*

1. L'articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - *1.* Le lavorazioni indicate nell'articolo 1 si distinguono in due categorie: miniere e cave.

2. Appartengono alla prima categoria la ricerca e la coltivazione delle sostanze ed energie seguenti:

a) minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli, metalloidi e loro composti, anche se detti minerali siano impiegati direttamente;

b) combustibili solidi, liquidi e gassosi, rocce asphaltiche e bituminose;

c) sostanze radioattive, vapori e gas.

3. Appartengono alla seconda categoria la ricerca e la coltivazione delle sostanze ed energie seguenti:

a) torbe;

b) materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche;

c) terre coloranti, farine fossili, quarzo e sabbie silicee, pietre molari, pietre coti;

d) altri materiali industrialmente utilizzabili ai termini dell'articolo 1 e non compresi nella prima categoria;

e) grafite;

f) fosfati, sali alcalini e magnesiaci, allumite, miche, feldspati, caolino e bentonite, terre da sbianca, argille per porcellana e teraglia forte, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 gradi centigradi;

g) pietre preziose, granati, corindone, bauxite, leucite, magnesite, fluorina, minerali di bario e di stronzio, talco, asbesto, marmo da cemento, pietre litografiche;

h) acque minerali e termali.

4. Salvo che non sia diversamente disposto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle attività produttive, sentito il Consiglio superiore delle miniere, sono considerati di interesse nazionale i minerali indicati nel comma 2, di interesse locale i minerali indicati nel comma 3».

Art. 2.

(Modifica dell'articolo 25 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443)

1. L'articolo 25 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, è sostituito dal seguente:

«Art. 25. - 1. Il titolare di concessione dei minerali individuati dall'articolo 2, comma 2, è tenuto a pagare annualmente allo Stato il diritto proporzionale di 0,25 euro per ogni ettaro di superficie compreso entro i limiti della concessione.

2. Il titolare di concessione di acque minerali e termali è tenuto a pagare annualmente, alla regione competente per territorio, il diritto proporzionale di 0,06 euro al metro cubo di acqua emunta, nonchè una tassa di 0,06 euro al metro cubo di acqua emunta al comune o ai comuni in modo proporzionale alla rispettiva estensione territoriale coperta dalla concessione.

3. La tassa di cui al comma 2 da versare ai comuni è comprensiva della tassa sugli scarichi nelle pubbliche fognature conseguente all'utilizzazione delle acque oggetto della concessione».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

(Disposizioni in materia di concessioni minerarie e permessi di ricerca per i materiali di interesse locale)

1. I titolari di concessioni minerarie per minerali di interesse locale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono, a pena di decadenza, presentare domanda di continuazione dei lavori di coltivazione secondo le norme in materia di cave delle singole regioni.

2. In attesa delle decisioni sulle domande di cui al comma 1 i lavori continuano nel rispetto delle concessioni minerarie in atto.

3. I permessi di ricerca per materiali di interesse locale restano validi fino alla loro scadenza. Qualora le ricerche diano esito positivo in ordine all'esistenza e coltivabilità del giacimento, il titolare può presentare domanda per i minerali di cava secondo la normativa regionale vigente.

